

ROMA



Protocollo RC n. 24022/17

Deliberazione n. 45

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2017

VERBALE N. 53

Seduta Pubblica del 31 agosto 2017

Presidenza: DE VITO

L'anno 2017, il giorno di giovedì 31 del mese di agosto, alle ore 14,05, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 14 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale, dott. Pietro Paolo MILETI.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori - sono le ore 14,30 - il Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti l'on. Sindaca Virginia RAGGI e i sottoriportati n. 30 Consiglieri:

Angelucci Nello, Baglio Valeria, Bernabei Annalisa, Bordoni Davide, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Celli Svetlana, Coia Andrea, Corsetti Orlando, De Vito Marcello, Di Biase Michela, Di Palma Roberto, Diario Angelo, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Figliomeni Francesco, Giachetti Roberto, Guadagno Eleonora, Iorio Donatella, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Politi Maurizio, Seccia Sara, Stefano Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Tranchina Fabio, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI i seguenti Consiglieri:

Agnello Alessandra, De Priamo Andrea, Diaco Daniele, Donati Simona, Ficcardi Simona, Ghera Fabrizio, Grancio Cristina, Guerrini Gemma, Marchini Alfio, Mariani Alisia, Meloni Giorgia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, Piccolo Ilaria e Tempesta Giulia.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che le Consigliere Grancio e Guerrini hanno giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Castiglione Rosalia Alba, Gatta Margherita, Lemmetti Gianni, Marzano Flavia, Meloni Adriano e Montuori Luca.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 70<sup>a</sup> proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento dell'emendamento:

70<sup>a</sup> Proposta (Dec. G.C. n. 29 dell'11 agosto 2017)

**Approvazione del “Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti”, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 21 giugno 2017, n. 96.**

Premesso:

- che l'articolo 11 “Definizione agevolata delle controversie tributarie” del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede al comma 1-bis la possibilità per gli enti territoriali di stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al predetto articolo alle controversie tributarie pendenti in cui è parte il medesimo ente;
- che ai sensi del citato articolo 11 del D.L. n. 50 del 2017 le controversie definibili sono quelle non definite con sentenza passata in giudicato, pendenti in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione;
- che l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora applicati sia in caso di riscossione coattiva tramite ruolo che in caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento;
- che, aderendo alla definizione agevolata, il contribuente è tenuto a pagare l'imposta, gli interessi, le spese di notifica inclusi nell'atto impugnato, oltre agli interessi del 4 per cento, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto;
- che l'articolo 11, comma 5, del D.L. n. 50 del 2017, nel disciplinare i termini e le modalità di versamento degli importi dovuti, stabilisce espressamente che: al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione a tre del numero massimo di rate; non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro; il termine per il pagamento degli importi dovuti o della prima rata, di importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017 (*il termine slitta al 2 ottobre 2017, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. H), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70*) e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri: a) per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore quaranta per cento delle somme dovute, è fissata al 30 novembre; b) per il 2018, la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo venti per cento delle somme dovute, è fissata al 30 giugno 2017 (*il termine slitta al 2 luglio 2017, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. H), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70*). Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 6, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, entro il

21 aprile 2017, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda;

- che l'articolo 11, comma 9, del citato D.L. n. 50 del 2017 prevede che per le controversie "definibili" sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017 (*il termine slitta al 2 ottobre 2017, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. H), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70*).
- che, stante il disposto dell'articolo 11, comma 1-bis, del D.L. n. 50 del 2017, il periodo di sospensione per le controversie comunali decorrerà dalla data di esecutività della deliberazione che approva la definizione agevolata fino al 30 settembre 2017 (*il termine slitta al 2 ottobre 2017, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. H), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70*), poiché si ritiene che, in base ai principi generali, il Comune non possa riaprire termini già scaduti, in assenza di una espressa disposizione legislativa in tal senso;

Considerato:

- che le controversie tributarie ancora pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di Cassazione, ammontano a oltre 5.000 posizioni, in massima parte riferite a imposte della fiscalità immobiliare (ICI e IMU circa 4.200 ricorsi pendenti per un importo complessivo superiore a 200 milioni di euro);
- che la definizione agevolata consente a Roma Capitale di deflazionare il contenzioso in essere, di recuperare in tempi brevi risorse economiche e personale qualificato, attualmente ivi impegnato, con evidenti benefici in termini di economicità dell'azione amministrativa, nonché di consolidare la pretesa tributaria nei confronti dei ricorrenti, potendo nel contempo pacificare liti che si protraggono da molti anni;
- che per il debitore l'adesione alla definizione agevolata comporta la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito, grazie all'esclusione delle sanzioni e degli interessi maturati dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto di accertamento, oltre che delle spese di lite liquidate nelle sentenze non definitive;

Considerato inoltre:

- che è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento e agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 21 giugno 2017, n. 96;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

Considerato che, in data 28 luglio 2017, il Direttore della Direzione della Gestione dei Procedimenti Connessi alle Entrate Fiscali, quale responsabile, ha espresso per quanto di competenza il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto,

Il Direttore

F.to: G. Formai";

Preso atto che, in data 28 luglio 2017, il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento

degli Uffici e dei Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta;

Il Direttore

F.to: A. Marinelli;

Considerato che, in data 8 agosto 2017, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della spesa di cui alla proposta di deliberazione in oggetto.

p. Il Ragioniere Generale

F.to: F. Vitagliano";

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta da parte del Segretariato Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Che la proposta, in data 11 agosto 2017, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte del relativo Consiglio;

Che dai Consigli dei Municipi I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XI, XIII, XIV e XV e dalla Commissione Straordinaria del Municipio X non è pervenuto alcun parere;

Che il Consiglio del Municipio XII, con deliberazione in atti, ha espresso parere favorevole;

Che la Commissione Capitolina Permanente I, nella seduta del 31 agosto, ha espresso parere favorevole;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine all'emendamento approvato;

## **L'ASSEMBLEA CAPITOLINA DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa:

- di approvare il "Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti" ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legge 24 aprile n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 21 giugno 2017, n. 96, di cui all'allegato A) parte integrante del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 e dell'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997;

**REGOLAMENTO  
PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE  
PENDENTI**

**Articolo 1**

**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in attuazione dell'articolo 11, comma 1-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte Roma Capitale pendenti alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

**Articolo 2**

**Oggetto della definizione agevolata**

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24 aprile 2017 all'ente impositore. Per ente impositore si intende:
  - a) Roma Capitale, per quanto attiene l'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI), la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e il canone iniziative pubblicitarie (CIP);
  - b) il Gestore AMA S.p.A, per quanto attiene il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e la tassa sui rifiuti (TARI);

**Articolo 3**

**Termini e modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 2 ottobre 2017 dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
2. Per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo, deve essere presentata una distinta domanda, esente dall'imposta di bollo.
3. La domanda, da redigersi su modello predisposto da Roma Capitale o, per la TARES/TARI, dalla società AMA S.p.A., reso disponibile sul proprio sito internet, è inviata a Roma Capitale o, per la TARES/TARI, alla società AMA S.p.A.: a) in busta chiusa, tramite servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento; b) tramite posta elettronica certificata (PEC); c) consegnata direttamente presso Roma Capitale o, per la TARES/TARI, presso la società AMA S.p.A..

## **Articolo 4**

### **Importi dovuti**

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi:
  - a) il tributo, gli interessi e le spese di notifica indicati nell'atto impugnato;
  - b) gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, pari al 4 per cento annuo, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto.
2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
3. Dagli importi dovuti in base ai commi 1 e 2 sono scomputati quelli versati in pendenza di giudizio, quelli dovuti per effetto della definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione (Equitalia), di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 193 del 2016, nel caso in cui il contribuente abbia presentato la domanda entro il 21 aprile 2017.
4. All'importo calcolato ai sensi del comma 3 il contribuente deve sommare le eventuali spese di lite rimosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata.
5. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base al presente articolo.
6. Gli importi dovuti, di cui al presente articolo, sono liquidati direttamente dal contribuente.
7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso e il contribuente non abbia pagato tali importi e non abbia aderito alla definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo.

## **Articolo 5**

### **Perfezionamento della definizione**

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con il pagamento integrale dell'importo netto dovuto o della prima rata, qualora si sia usufruito del pagamento rateale di cui al comma 2, e con la presentazione della domanda entro il 2 ottobre 2017. Qualora non ci siano importi da versare la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
2. Se l'importo dovuto è superiore a duemila euro è previsto il pagamento rateale nella seguente misura:
  - a) il 40 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 2 ottobre 2017;
  - b) il 40 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 novembre 2017;
  - c) il 20 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 2 luglio 2018.Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 3 ottobre 2017.
3. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997, con riduzione a tre del numero massimo di rate.

4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato.
5. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, comma 6.

## **Articolo 6**

### **Diniego della definizione**

1. Il diniego alla definizione è notificato entro il 31 luglio 2018, con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.
3. La definizione agevolata delle controversie tributarie non è ammessa se il contribuente che ha presentato entro il termine di scadenza la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione rinuncia a quest'ultima definizione prima del perfezionamento della definizione.
4. Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata dei carichi pendenti affidati agli agenti della riscossione, di cui all'art. 6 del DL 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 entro il 21 aprile 2017, può usufruire della definizione delle controversie tributarie solo unitamente a quella del predetto art. 6.

## **Articolo 7**

### **Sospensioni termini processuali**

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente deposita copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.
2. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 2 ottobre 2017.

## **Articolo 8**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 23 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri Bordoni e Onorato.

Hanno votato a favore la Sindaca e i Consiglieri Angelucci, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, De Vito, Di Palma, Diario, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Iorio, Montella, Pacetti, Paciocco, Seccia, Stefano, Sturni, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 45.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE  
M. DE VITO

IL SEGRETARIO GENERALE  
P.P. MILETI



## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 4 settembre 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 18 settembre 2017.

Lì, 1 settembre 2017

**SEGRETARIATO GENERALE**

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

**IL DIRETTORE**

F.to: M. D'Amanzo